Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 9 DICEMBRE 1936-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Società anonima mineraria « Montevecchio », in Milano:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 23 ottobre 1936-XIV. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni 4,50 % - emissione 1930 - sorteggiate il 16 novembre 1936-XV. — **« S.F.I.D.O. » Società anonima forze idroelettriche dell'Ossola, in Domodossola:** Obbligazioni 5 % sorteggiate nella 2ª estrazione del 14 novembre 1936-XV. — **Società anonima Metallurgica Ossolana, in Domodossola:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 7ª estrazione del 14 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate il 13 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Reggiane » Società anonima officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Unione esercizi elettrici, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate il 20 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Guidovie centrali venete, in Padova:** Elenco delle azioni sorteggiate nella 47ª estrazione del 18 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 94ª estrazione del 17 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1936-XV. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 20 novembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima bresciana costruzione ed esercizio autovie, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1936-XV.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-36

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica, per lunedì 14 dicembre 1936-XV, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici;*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957-B).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele (1230).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (1231).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 (1232).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante (1233).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1235).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1242).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1243).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne (1239).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa (1246).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1257).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (1270).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa (1275).

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria (1277).

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 (1279).

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1º aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni (1280.)

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV (1281).

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV (1282).

19. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV (1283).

20. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1º aprile-30 settembre 1936, all'acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1º aprile 1936, per l'acciaio in blooms (1289).

21. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale (1290).

22. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali (1324).

23. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi (1325).

24. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti (1326).

(6020)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057.
Riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1341, riguardante provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1935, n. 1172, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 188;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre gli onorari notarili per la stipulazione dei mutui concessi dallo Stato agli Enti pubblici e privati della provincia di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili sono ridotti alla metà per i contratti di mutuo stipulati con persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume ai termini dei Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249, 3 novembre 1927, n. 2139, e 26 giugno 1935, n. 1172, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, 7 giugno 1928, n. 1341, e 20 gennaio 1936, n. 188;

Art. 2. — Per gli atti di trasformazione dei detti mutui e di proroga di pagamento gli onorari notarili sono ridotti ad un ottavo, da liquidare sull'ammontare dei nuovi mutui o del debito dilazionato. Alla stessa riduzione sono soggetti gli onorari notarili per gli atti di quietanza, di consenso per cessione di grado e di riduzione o cancellazione d'ipoteca relativi ai detti mutui.

Art. 3. — Per le autenticazioni delle firme apposte agli atti indicati negli articoli precedenti, fatti per scrittura privata agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari o dell'archiviazione, si applicano gli onorari stabiliti nell'art. 3 del R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n 130, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2383, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1929, n. 972. In ogni caso gli onorari spettanti per le autenticazioni di firma non possono superare gli onorari fissati negli articoli precedenti per la ricezione degli atti pubblici.

Art. 4. — Il presente decreto-legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2058.
Approvazione del nuovo statuto della Biblioteca Di Venere Ricchetti, in Bari.

N. 2058. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Biblioteca Di Venere Ricchetti in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2059.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine degli Angeli, in Urbino (Pesaro).

N. 2059. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Beata Vergine degli Angeli, in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2060.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario, in Serra di Genga (Pesaro).

N. 2060. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario in Serra di Genga, frazione del comune di Colbordolo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2061.
Dichiarazione formale dei fini di 4 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 2061. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Isola del Piano - Confraternite riunite del SS.mo Sacramento del Gonfalone e di S. Giuseppe.
2. Mondavio - Confraternita di S. Ubaldo nella parrocchia di Santa Maria in Cavallara.
3. Urbania - Confraternita del S. Rosario in Mustiola di Colle Lungo di Peglio.
4. Urbania - Confraternita della Morte detta anche di S. Giovanni Decollato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2062.
Elevazione del Regio Vice consolato di Tolone a Consolato e istituzione di un primo cancelliere presso la Regia legazione in San Josè di Costarica.

N. 2062. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio Vice consolato di Tolone viene elevato a Consolato con giurisdizione sul dipartimento del Var, e viene istituito un posto di primo cancelliere presso la Regia Legazione in San Josè di Costarica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 novembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Favara (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie:

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

Veduta la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 1° agosto 1936-XIV, con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti nei riguardi della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Padova (Agrigento);

Considerata pertanto la necessità di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale predetta con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Favara (Agrigento) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6006)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 novembre 1936-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova);

Considerato che la situazioie della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(6008)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 novembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Alba in data 29 luglio 1936-XIV, con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti nei riguardi della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) in liquidazione;

Considerata pertanto la necessità di applicare alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale predetta la speciale procedura di liquidazione regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(6010)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 novembre 1936-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto 7 novembre 1929-VIII con il quale il Prefetto dell'Istria scioglieva il Consiglio di amministrazione della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) e nominava un commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa stessa;

Veduto il decreto 25 aprile 1936-XIV con il quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nominava il cav. Giuseppe Camponi commissario governativo della Cassa agricola predetta;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la straordinaria amministrazione della ripetuta Cassa agricola alle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione dell'Azienda rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

Gli organi dell'amministrazione straordinaria ed il Collegio sindacale della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(6012)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 2 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione il deposito e la distillazione degli oli minerali e dei carburanti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1936-XV, n. 276.

(6015)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 2 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

(6016)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 30 novembre 1936-XV, n. 11821-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 1936-XIV.

(6017)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato, il 2 corrente, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

(6021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1936-XV - N. 237.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)		360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,19	Svezia (Corona)		4,8198
Francia (Franco)	88,60	Turchia (Lira turca)		15,10
Svizzera (Franco)	436,75	Ungheria (Pengo)		5,626445
Argentina (Peso carta)	5,35	Rendita 3,50 % (1906)		74,95
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)		71,90
Belgio (Belga)	3,215	Id. 3 % lordo		54,70
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 %	1934	74,25
Cecoslovacchia (Corona)	67,20	Rendita 5 % 1935		92,50
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %		87,80
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad.	1940	100,325
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id.	1941	100,35
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id.	15-2-43	89,30
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id.	15-12-43	89,275
Olanda (Fiorino)	10,34	Id. id. 5 % - Id.	1944	95,25

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 9-10 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di maggio 1936.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 9-10, anno 1936, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti di suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
16-7-1934	Arnold Wolf, ad Almelo (Olanda).	Marchio di commercio per patate da semina e da consumo, nonchè semenze agricole.	53241	16- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53293	18- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53294	18- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53295	18- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53296	18- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53303	20- 5-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53304	20- 5-1936
4-12-1934	Società Italiana per le Industrie Minerarie e Chimiche, a Genova.	Marchio di fabbrica per allume di rocca, solfato di allumina, superfosfato minerale, prodotto per il deindurimento delle acque, terre refrattarie, terre filtranti, terre caolinose, anticrittogamico.	53318	20- 5-1936
13- 4-1936	Bianca Maria Colonnelli, a Viareggio (Pisa).	Marchio di fabbrica per terre decoloranti, terre assorbenti, naturali o attivate	53378	28- 5-1936
13- 4-1936	Bianca Maria Colonnelli, a Viareggio (Pisa).	Marchio di fabbrica per terre decoloranti, terre assorbenti, naturali o attivate.	53379	28- 5-1936
8- 4-1936	Ditta Hirschl & C.o, a Vienna.	Marchio di commercio per articoli di gomma industriali in genere, tubi flessibili di gomma con o senza inserti, placche di guarnizione di gomma, valvole di gomma, dischi di gomma, respingenti di gomma, coprigiunti di gomma, manichini di gomma, nastri di gomma per fori d'ispezione, prodotti d'amianto in genere, prodotti d'amianto caucciù.	53387	30- 5-1936
17-12-1935	Italiano Puccini, a Santa Croce sull'Arno (Pisa).	Marchio di fabbrica per prodotti per la concia, pellami, cuoiami, croste ed affini.	53399	30- 5-1936
23- 4-1936	Bianca Maria Colonnelli, a Viareggio (Pisa).	Marchio di fabbrica per terre decoloranti, terre assorbenti, naturali o attivate.	53406	30- 5-1936
13- 4-1936	Bianca Maria Colonnelli, a Viareggio (Pisa).	Marchio di fabbrica per terre decoloranti, terre assorbenti, naturali o attivate.	53407	30- 5-1936
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili. (*Vedi classe I, marchio* n. 53241)		
27- 3-1936	Ditta Roberto Baratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti e prodotti dolciari.	53220	11- 5-1936
16- 3-1936	Società Anonima Zeda, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle.	53224	11- 5-1936
26- 3-1936	Ditta F.lli Cibrario fu Giacomo, a Torino.	Marchio di commercio per frutta fresca e agrumi.	53215	11- 5-1936
16- 4-1935	Ditta Giuseppe Peduzzi, a Milano.	Marchio di commercio per miscela di caffè.	53234	11- 5-1936
14- 9-1935	S. A. Zanchi Angeloni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti ottenuti dalla concentrazione di frutta, quali succhi, paste liquide, solide o semi-solide, gelatine, confetture, marmellate, acque naturali o artificiali, contenenti i detti succhi di frutta.	53238	11- 5-1936
27- 3-1936	Ditta Modesto Gallone S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per burro di crema.	53245	16- 5-1936
28- 3-1936	Società Anonima La Suisse, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53249	16- 5-1936
28- 3-1936	Società Anonima La Suisse, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53250	16- 5-1936
2- 4-1936	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	53255	16- 5-1936
2- 4-1936	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	53256	16- 5-1936
2- 4-1936	Società Bonifiche Sarde, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti agricoli.	53260	16- 5-1936
27- 3-1936	Mario Parodi, Gio. Batta Parodi e Vittorio Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per sardine e conserve di pesce.	53275	18- 5-1936
27- 3-1936	Ditta Giuseppe Corradi & Figli, ad Imperia.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	53276	18- 5-1936
21- 8-1934	Società « Fratelli Diana », a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per tonno all'olio d'oliva.	53312	20- 5-1936
10- 4-1936	Ditta A. Rousseau & F., a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	53321	25- 5-1936
8- 6-1934	Stabilimento Anglo-Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle e dolci.	53333	25- 5-1936
20-10-1934	Ditta Pietro Vittadini, ad Orio Litta (Milano).	Marchio di fabbrica per burro di latte caldo centrifugato.	53334	25- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
11- 3-1935	Ditta cav. Emilio Bonizzoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per formaggio tenero.	53336	25- 5-1936
11- 3-1935	Ditta cav. Emilio Bonizzoni, a Crema (Cremona).	Marchio di fabbrica per polpa di formaggio tipo Emmental.	53337	25- 5-1936
17-12-1935	Società Italiana Prodotti Alimentari Maggi, a Milano	Marchio di fabbrica per prodotti e sostanze alimentari e di consumo; prodotti dietetici, farmaceutici, chimici ed agricoli.	53345	25- 5-1936
20- 3-1936	Pasticceria Caffaro dei Fratelli Strobbia, a Ivrea (Torino)	Marchio di fabbrica per dolce.	53349	25- 5-1936
30- 6-1935	Perugina S. A. Cioccolata e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53352	28- 5-1936
6- 12-1935	Ditta Fratelli Berio, a Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	53366	28- 5-1936
23-11-1934	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53391	30- 5-1936
9- 2-1935	Ditta D. Bruzzichelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per biscotteria secca, biscotteria in genere, dolci e prodotti di frumenti.	53392	30- 5-1936
26- 3-1936	Rowntree & Co. Ltd., a Wigginton Road (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cacao, cioccolato, biscotti al cioccolato e dolciumi in genere.	53403	30- 5-1936
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** (*Vedi classe II, marchio n.* 53238).		
10- 3-1936	Enrico Porzio, a Udine.	Marchio di fabbrica per liquore aperitivo.	53213	11- 5-1936
16- 3-1935	Robert McNish & Co. Ltd., a Glasgow (Scozia).	Marchio di fabbrica per wisky scozzese. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 488509).	53233	11- 5-1936
14- 5-1935	S. A. Birra Peroni Meridionale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per birra.	53235	11- 5-1936
1°- 4-1936	Ditta Paolo Salamina, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze, estratti, paste di frutta, bibite preparate con acque gassose e acque minerali, sciroppi e liquori.	53252	16- 5-1936
21- 2-1935	Oberto Binda, a Cremona.	Marchio di fabbrica per liquore.	53263	16- 5-1936
28-11-1935	Fratelli Ramazzotti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per distillato di vino.	53342	25- 5-1936
6- 5-1934	Società Enologica Anonima Valtellinese, a Sondrio.	Marchio di fabbrica per vini rossi valtellinesi.	53331	25- 5-1936
8- 5-1934	Società Enologica Anonima Valtellinese, a Sondrio.	Marchio di fabbrica per vini bianchi valtellinesi.	53332	25- 5-1936
4-12-1935	Carlo Traverso, a Genova-Rivarolo.	Marchio di fabbrica per bibite.	53344	25- 5-1936
20- 3-1936	Erboristeria Carlo Bertinelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali per la preparazione di infusi.	53348	25- 5-1936
13- 4-1936	Teodoro Nigrelli, a Roma.	Marchio di fabbrica per una bibita.	53404	30- 5-1936
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
2- 3-1936	The George W. Luft Company Inc., a Long Island City, n. Y. (S.U.A.),	Marchio di fabbrica per rosso per le labbra, rossetto, creme e lozioni detergenti, creme per massaggio(acque e lozioni per la pelle, preparati astringenti, polveri per la carnagione, polveri per il viso, ciprie in polvere, ciprie in compresse; cosmetici e preparati per le ciglia, le sopracciglia ed i capelli, tinture, bastoncini coloranti, pennelli; creme, cosmetici e preparati per le unghie. profumi, acque, lozioni, creme, polveri, cosmetici e preparati di ogni genere per toeletta, prodotti di bellezza di ogni genere.	53211	11- 5-1936
13- 3-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di bellezza, colonie, ciprie, creme, saponi, belletti, dentifrici, articoli da toletta ed igienici	53221	11- 5-1936
23-11-1934	Dott. Carlo Pezzi - Fabbrica Emiliana Saponi Profumeria Affini F.E.S.P.A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, ciprie, creme, belletti, cosmetici, estratti, profumi.	53231	11- 5-1936
23- 9-1935	Amulio Sarra. a Roma.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	53239	11- 5-1936
29-11-1934	Giovanni Languasco, ad Imperia-Oneglia.	Marchio di commercio per oli lubrificanti e grassi.	53242	16- 5-1936
13- 3-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di bellezza, colonie, ciprie, creme, saponi, belletti, dentifrici, articoli da toletta ed igienici.	53267	16- 5-1936
1°- 4-1936	Ditta G. C. Spotorno di Stefano, a Genova.	Marchio di fabbrica per grasso adesivo per cinghie, liquido per lucidare metalli, pasta per lucidare metalli, oli e grassi lubrificanti, pitture. cere per pavimenti.	53300	18- 5-1936
20- 5-1935	Miner's Inc., a New York	Marchio di fabbrica per ciprie, ciprie di riso, polveri profumate, talchi, creme per il viso, creme rinfrescanti, profumi, acque da toletta, rossetti, rossetto solido, tonici, brillantine e tinture per capelli, belletti, dentifrici, polveri dentifricie, smalti per unghie, preparati deodoranti.	53340	25- 5-1936
6- 6-1935	Lanman and Kemp-Barclay and. Co., Incorporated, a New York.	Marchio di fabbrica per profumo. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 47.457,.	53341	25- 5-1936
28-11-1934	Nicola Jean Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria, saponeria ed abbigliamento.	53362	28- 5-1936
20- 3-1936	Soc. An. Permolio, a Milano.	Marchio di fabbrica per olii lubrificani, olii bianchi di vaselina, olii per trasformatori, oli emulsivi, grassi, vaseline filanti, benzina, white spirit (spirito bianco), petrolio, gasoil, olio combustibile, bitumi, saponi naftenici, emulgatori per bitumi.	53370	28- 5-1936
20- 3-1936	Augusto Baelz, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene e la toeletta, creme e grassi per calzature, prodotti chimici per pulire, lucidare, proteggere, disinfettare, smacchiare, detergere, prodotti solventi in genere.	53371	28- 5-1936
16- 4-1936	Stabilimenti L.E.P.I.T. Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbrica per ciprie, cosmetici ed altri prodotti igienici e di profumeria.	53381	30- 5-1936
16- 4-1936	Stabilimenti L.E.P.I.T. Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbrica per ciprie, cosmetici e altri prodotti igienici e di profumeria.	53382	30- 5-1936
24-12-1935	Società Anonima Commercio Olio Lubrificante (S.A.C.O.L.), a Casalnuovo di Napoli.	Marchio di fabbrica per lubrificanti e lubrificanti rigenerati.	53400	30- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
12- 3-1936	Oil Well Supply Company, a Dallas, Texas (S. U.A.).	Marchio di fabbrica per macchinario ed utensili usati nell'industria della trivellazione di pozzi e nello sfruttamento di pozzi di petrolio o di gas, e cioè: attrezzature per la trivellazione mediante cavo e per il ricupero, come: attacchi per funi, ammortizzatori, aste per trivelle, tenditori a vite, morsetti per funi, martinetti, chiavi e raccordi per giunti, arpioni, apparecchi per ricuperare pezzi caduti, ordigni diversi per ripescare attrezzi, raccordi per armottizzatori, apparecchi per liberare pezzi od utensili imprigionati nel pozzo, taglia-funi o coltelli, trapani a cuneo, uncini per succhielli, apparecchi per liberare il succhiello, utensili per scansare ferri, attrezzi per riparazioni, raspe, taglia-tubi, rompigiunti, utensili per intagliare o perforare tubi· attrezzature per la trivellazione idraulica a rotazione, e per il ricupero, come: motrici, argani, pompe, carrucole a corone, paranchi scorrevoli, supporti oscillanti, alberi porta tubo, succhielli ed apparecchi rotanti, tagliatubi, arpioni, viti per afferrare tubi, guide, attrezzi diversi per afferrare il tubo porta-trivella od altri pezzi, calcatoi e centra trivelle; macchine a vapore; motori a gas; pompe a stantuffo e centrifughe; impianti centrali di pompatura; gruppi autonomi di pompatura; innesti diretti ed inversi; elevatori per tubi e tubazioni; tenaglie; impianti di pompatura a livello del suolo o sotterranei, ventilatori, calcatoi, strumenti di controllo automatico per la trivellazione; argani di produzione; tendi cinghia; carrelli per tubi: caldaie e fumatoi a petrolio ed a gas. (Già registrato negli Stati Uniti d'America ai numeri 327652 e 328275).	53222	11- 5-1936
25- 3-1935	Ditta Fratelli Baenziger, a Bologna.	Marchio di commercio per rasoi, tosatrici per capelli, tosatrici per cavalli, forbici, cesoie da sarti, lame per barba, pennelli per barba, caramelle per affilare rasoi.	53264	16- 5-1936
16- 3-1936	Società Costruzioni Druent, Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere.	53270	16- 5-1936
2- 4-1936	Società Anonima Emanuele Mascherpa, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine utensili.	53288	18- 5-1936
2- 4-1936	S. A. « La Pavoni », a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da caffè espresso.	53289	18- 5-1936
7- 4-1936	S. A. Autorimessa, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi autogassogeni.	53384	30- 5-1936
8- 4-1936	Ditta Dott. Ing. R. Geitlinger & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per pulitore idraulico per la pulitura di tubi di caldaie.	53386	30- 5-1936
4-12-1935	Vasco Mariotti, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per imballaggio, attrezzi, utensili e macchine relativi ed affini; minuterie metalliche.	53397	30- 5-1936
10-12-1935	Società Anonima Fabbrica Italiana Tubi Metallici, a Torino.	Marchio di fabbrica per lega metallica, tubi, profilati e elementi di costruzione in lega metallica.	53398	30- 5-1936
13- 4-1936	Illinois Tool Works, a Chicago Ill. (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per dispositivi metallici di fissaggio e dispositivi metallici di bloccaggio.	53405	30- 5-1936
8- 4-1936	Ditta Marchisio & Castiglioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi frigoriferi.	53409	30- 5-1936
10- 2-1936	Ditta Gori & Zucchi, ad Arezzo.	Marchio di fabbrica per oggetti di minuterie in placcato oro ed in metalli.	53410	30- 5-1936
		CLASSE VI. — Orologeria: apparecchi d'elettricità: di fisica; strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
24- 3-1936	Ditta A. Malaterra & Fratello, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire, loro parti ed accessori.	53214	11- 5-1936
26- 3-1936	Marchant Calculating Machine company, a Oakland, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchine calcolatrici, macchine addizionatrici, macchine per contabilità.	53218	11- 5-1936
17- 3-1936	Soc. An. Fimi, a Saronno. (Milano).	Marchio di fabbrica per dispositivi per apparecchi radio.	53226	11- 5-1936
17- 3-1936	Soc. An. Fimi, a Saronno. (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchiature per radio-trasmissioni e ricezioni.	53227	11- 5-1936
17- 3-1936	Soc. An. Fimi, a Saronno. (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchiature per radio-trasmissioni e ricezioni.	53228	11- 5-1936
30- 8-1935	Ditta Armando Forcucci di Cesidio, a Sulmona (Aquila).	Marchio di commercio per macchine da cucire.	53365	16- 5-1936
5- 3-1936	Tweutieth Century - Fox Film Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pellicole per cinema, mute, sonore, dialogate e parlate.	53268	16- 5-1936
10- 8-1935	Cesidio Forcucci ed Ettore Forcucci, a Sulmona (Aquila).	Marchio di commercio per macchine da cucire.	53292	18- 5-1936
17- 3-1936	Società Industriale Meccanica, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per scrivere e macchine da calcolo, loro parti, elementi ed accessori.	53347	25- 5-1936
24- 6-1935	Alfio Vanelli, a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per pile e batterie elettriche.	53351	28- 5-1936
4- 7-1935	Soc. An. Ambrosiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire e loro parti ed accessori.	53353	28- 5-1936
17-10-1935	Soc. An. Ambrosiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire e loro parti ed accessori.	53354	28- 5-1936
6- 7-1935	The Marconiphone Company Limited, a Hayes Middlesex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per apparecchi ricevitori radiotelegrafici, radiotelefonici ed anche di televisione, per scopi di ricreazione e di istruzione, apparecchi di pubblicità, valvole termojoniche per detti apparecchi, nonchè parti ed accessori per gli apparecchi stessi.	53365	28- 5-1936
10- 4-1936	R. C. A. Manufacturing Company, Inc. a Camden, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per tubi elettronici, tubi a raggi catodici; fotocelle; tubi a fasci di elettroni; tubi elettronici trasmettitori e ricevitori di immagini; tubi elettronici moltiplicatori; apparecchi per trasmissione e ricezione radio, televisione e facsimili; apparecchi oscillografi: microscopi e telescopi elettronici; dispositivi moltiplicatori di frequenza; dispositivi elevatori di frequenza; dispositivi registratori; dispositivi di penetrazione attraverso la nebbia; dispositivi soccorritori elettronici, dispositivi misuratori; apparecchi a raggi x; dispositivi di esplorazione sottomarina; dispositivi modulatori dell'ampiezza di fase o della frequenza o di entrambe; generatori di oscillazioni.	53377	28- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
9- 4-1936	Giovanni Bernascone, a Torino.	Marchio di fabbrica per elettrodi per saldatura autogena.	53380	28- 5-1936
8- 4-1936	Ditta Marchisio & Castiglioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per la riproduzione fotografica, di documenti ad uso di uffici.	53385	30- 5-1936
10- 4-1936	Fred Vogtle Malanca, a Milano.	Marchio di fabbrica per contatori di calore per radiatori di termosifoni ed impianti di riscaldamento centrale in genere, contatori di calore per impianti di acqua calda corrente, orologi elettrici, orologi di controllo, contatempi, timbri orari, contagiri.	53388	30- 5-1936
11- 4-1936	Arminio Martini fu Arvedo, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi rivelatori delle imperfezioni strutturali, non visibili, dell'acciaio, del ferro e di tutti i materiali ferrosi in genere, loro accessori ed ingredienti inerenti al funzionamento di detti apparecchi.	53389	30- 5-1936
11- 4-1936	Arminio Martini fu Arvedo, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi rivelatori delle imperfezioni strutturali, non visibili, dell'acciaio, del ferro e di tutti i materiali ferrosi in genere, loro accessori ed ingredienti.	53390	30- 5-1936
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.		
29- 3-1935	Soc. An. Giulio Fiocchi, a Lecco.	Marchio di fabbrica per cartucce per fucile flobert, in genere.	53393	30- 5-1936
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.		
3- 9-1935	Società Anonima « L'Invulnerabile », a Bologna.	Marchio di fabbrica per serrande.	53237	11- 5-1936
16- 9-1933	Società Anonima Cristalleria Nazionale, a Napoli.	Marchio di fabbrica per vetro neutro.	53302	20- 5-1936
17- 7-1934	Soc. An. Italiana Manifatture « Griesser », a Camerlata (Como).	Marchio di fabbrica per tenda avvolgibile per balconi.	53361	28- 5-1936
18- 1-1936	Società Ceramica Italiana, a Laveno Mombello (Varese).	Marchio di fabbrica per oggetti in ceramica.	53367	28- 5-1936
		CLASSE IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione. *(Vedi classe V, marchio n. 53222).*		
18- 3-1936	Ditta D. Tesei & C., a Firenze.	Marchio di commercio per fiammiferi.	53223	11- 5-1936
2- 4-1936	Società Anonima Bottigelli & C., a Milano	Marchio di fabbrica per carbone di paglia.	53287	18- 5-1936
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
27- 3-1936	Manifattura Strofinacci Speciali, a Chieri (Torino).	Marchio di fabbrica per strofinacci e stoffe speciali scamosciate per strofinacci.	53219	11- 5-1936
17- 3-1936	Ditta Fratelli Pironi di Carlo Pironi, a Milano.	Marchio di fabbrica per divani-letto.	53225	11- 5-1936
2- 4-1936	Marco Fleischer, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per prosciugare biancheria.	53258	16- 5-1936
7-11-1935	Ditta « Alla Nuova Italia », a Bologna.	Marchio di commercio per confezioni per uomo, donna e ragazzi, confezioni ed articoli per militari, ecclesiastici organizzazioni politiche e simili, articoli di abbigliamento in genere, articoli sportivi, valigerie, chincaglierie e simili.	53266	16- 5-1936
26- 4-1935	Ditta E. Miracoli & Compagno, a Milano	Marchio di fabbrica per oggetti d'argento e di altri metalli, come vassoi, piatti, vasi, servizi da the, cestelli, posate.	53363	28- 5-1936
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine. *(Vedi classe V, marchio n. 53264).*		
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria. *(Vedi classe X, marchio n.53266).*		
3- 4-1936	Giovanni Boscarol, a Ronchi dei Legionari (Trieste).	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	53290	18- 5-1936
19-10-1935	Soc. An. Costruzione e Vendita Automobili Ansaldo C.E.V.A., a Torino.	Marchio di fabbrica per gasogeni.	53306	20- 5-1936
31-12-1934	The Firestone Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni elastiche per ruote di veicoli; pneumatici, copertoni e camere d'aria di gomma o parzialmente di gomma per ruote di veicoli; parti ed accessori di guarnizioni elastiche, pneumatici, copertoni e camere d'aria per ruote di veicoli.	53314	20- 5-1936
19-10-1935	Arduino Tiengo, Cinghificio, a Genova.	Marchio di fabbrica per cinghie di cuoio.	53360	28- 5-1936
7- 4-1936	The Firestone Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni elastiche per ruote di veicoli; anelli elastici, pneumatici, copertoni e camere d'aria di gomma o parzialmente di gomma per ruote di veicoli, loro parti ed accessori.	53373	28- 5-1936
10- 4-1936	Ditta Domenico Filogamo, a Torino.	Marchio di fabbrica per rappezzi per vulcanizzare a freddo ed a caldo; cinghie e giunti di gomma per automobili.	53402	30- 5-1936
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
9- 3-1936	Manifattura Lombarda Calze S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, maglierie, camicerie, filati e tessuti.	3212	11- 5-1936
27-12-1934	Edmondo Brunelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per confezioni in maglieria per uomo, donna e ragazzo, nonchè filati di lana, lino, cotone e rayon, puri e misti.	53243	16- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
2- 4-1936	Società « La Tessile », a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	53258	16-[illegible]1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53278	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53279	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53280	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53281	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53282	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53283	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53284	18- 5-1936
31- 3-1936	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53285	18- 5-1936
2- 4-1936	Tintoria Comense già Gillet & Fils S. A., a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti cellulosici di cotone, rayon o di seta naturale, resi impermeabili all'acqua ed al vento.	53286	18- 5-8936
21- 3-1936	Giovanni Fenaroli, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per filati.	53316	20- 5-1936
28- 3-1936	Tessiture Seriche Bernasconi, Società Anonima, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti operati e di rayon.	53319	20- 5-1936
18- 4-1935	Lanificio Filippo Giordano, a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana.	53338	25- 5-1936
30-12-1935	Anonima Drapperie Abbigliamento Maschile, a Milano.	Marchio di commercio per tessuti di lana pura o mista con altre materie tessili.	53346	25- 5-1936
18- 3-1936	Fabbriche Italiane Seterie ed Affini - Como (F.I.S.A.C.), a Camerlata (Como).	Marchio di fabbrica per tessuto composto di filato bemberg impermeabilizzato.	53350	25- 5-1936
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. *(Vedi classe IV, marchio n.* 53262; *classe V e XI, marchio n.* 53264; *classe V, marchio n.* 53410; *classe X e XII, marchio n.* 53266; *classe XIII, marchi nn.* 53212, 53243*).*		
17- 3-1936	Calzificio Carlo Doppieri S. A., Novara.	Marchio di fabbrica per calzini.	53230	11- 5-1936
28- 3-1936	Attilio Lagostina, a Milano.	Marchio di commercio per calzature.	53248	16- 5-1936
30- 3-1936	British Celanese Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli di vestiaro. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 561.948).	53251	16- 5-1936
2- 4-1936	Calzaturificio Fratelli Curione, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per scarpe leggere per signora.	53259	16- 5-1936
15- 1-1935	Soc. Natale Crosio & C. - Manifattura Gomma, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature in tutti i tipi, invernali, estivi e sportivi, per donna, bambino ed uomo.	53262	16- 5-1936
11- 3-1936	Carlo Dulio, a Cassolnovo (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	53269	16- 5-1936
6-10-1934	Stabilimento Confezioni Guglielmo Genel, a Trieste.	Marchio di fabbrica per capi di vestiario confezionati.	53271	18- 5-1936
24- 3-1936	Berrettificio Sangiorgio Soc. An. a Cremona.	Marchio di fabbrica per cappelli, berretti ed affini.	53298	18- 5-1936
27-11-1935	Armando Azzolini, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento per uomo e per signora, calze per signora e per uomo, camiceria per uomo, lingeria per signora, maglieria per signora e per uomo, biancheria da tavola, biancheria da letto.	53310	20- 5-1936
16-11-1935	Armando Azzolini, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento per uomo e per signora, calze per signora e per uomo, camiceria per uomo, lingeria per signora, maglieria per signora e per uomo, biancheria da tavola, biancheria da letto.	53315	20- 5-1936
8- 4-1936	Gioacchino Zopfi S. A., a Bergamo.	Marchio di fabbrica per manufatti di lana pura o mista con altre materie tessili.	53320	20- 5-1936
		Marchio di fabbrica per confezioni e abbigliamento per signora, in generale, come: abiti, soprabiti, pellicce, cappelli, guanti, borse, ombrelli.		
4- 4-1936	Soc. An. F.lli De Dominici, a Messina.	Marchio di fabbrica per confezioni e abbigliamenti per signora, in generale, come: abiti, soprabiti, pellicce, cappelli, guanti, borse, ombrelli.	53325	25- 5-1936
25-10-1934	Ditta Pancaldi Augusto « Manifatture La Rondine, a Bologna.	Marchio di fabbrica per biancheria.	53335	25- 5-1936
3-12-1935	Chas. Macintosh & Co. Ltd., a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per abiti impermeabili.	53343	25- 5-1936
6- 5-1935	Società Anonima Calzificio Milanese Luigi Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	53364	28- 5-1936
4- 2-1936	Società « Atila » Anonima Torinese, Industria Lingerie e Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per indumenti di biancheria maschile, come camicie, camicie mezze maniche, combinazioni, mutande, maglie, pigiama per casa e spiaggia, fazzoletti, cravatte, vestaglie da camera	53369	28- 5-1936
10- 4-1936	Calzaturificio « Excelsa », di Cerruti, Ricci & Bolino, a Valenza Po (Alessandria).	Marchio di fabbrica per calzature.	53374	28- 5-1936
29-11-1935	S. A. M. I. B. Manifattura Italiana Biancheria, a Milano.	Marchio di fabbrica per colletti per uomo.	53396	30- 5-1936
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
31- 7-1935	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette, tubetti di carta da sigarette, filtri (di carta) per sigarette.	53355	28- 5-1936
31- 7-1935	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette, tubetti di carta da sigarette, filtri (di carta) per sigarette.	53356	28- 5-1936
31- 7-1935	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette, tubetti di carta da sigarette, filtri (di carta) per sigarette.	53357	28- 5-1936
31- 7-1935	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette, tubetti di carta da sigarette, filtri (di carta) per sigarette.	53358	28- 5-1936
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca. *(Vedi classe I marchio n.* 53387; *classe XII marchio n.* 53402).		
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria.		
14- 6-1935	Officine Grafiche Coen & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per libretti per annotazioni (notes).	53236	11- 5-1936
2- 4-1936	Cartonificio Barzanò S. A., a Cene (Bergamo).	Marchio di fabbrica per costruzioni a base di cartone e simili.	53254	16- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
19- 4-1936	L. E. Waterman Company, a New York.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, matite automatiche e parti di esse.	53339	25- 5-1936
28-11-1935	Giulio Barzanò, a Cene (Bergamo).	Marchio di fabbrica per cartoni matrici per stereotipia.	53395	30- 5-1936
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia. (*Vedi classe II, marchio n.* 53345; *classe VI, marchio n.* 53371).		
24- 9-1935	Dott. Alessandro Rivolta S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità chimico-farmaceutica.	53240	11- 5-1936
21-10-1935	Francesco Manfredi, a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53244	16- 5-1936
27- 3-1936	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	53246	16- 5-1936
27- 3-1936	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	53247	16- 5-1936
2- 4 1936	Tintoria Comense già Gillet & Fils S. A., a Como	Marchio di fabbrica per materiale di bendaggio e fasciatura e materiale tessile per medicazione.	53257	16- 5-1936
20- 3-1936	Raineri Beretta, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi ed articoli ortopedici in genere.	53272	19- 5-1936
27- 3-1936	Istituto Medicamenta S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	53273	18- 5-1936
12- 2-1935	Società Anonima Farmochimica Cutolo Ciaburri a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53291	18- 5-1936
31-10-1936	Piero Rossi, a Reggio Emilia.	Marchio di commercio per specialità farmaceutica.	53297	18- 5-1936
21-11-1934	Soc. Collettiva del Sax & Filippini, a Milano.	Marchio di commercio per prodotti farmaceutici igienici.	53301	20- 5-1936
16-11-1935	S. A. Industria Farmaceutica Emiliana, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	53307	20- 5-1936
16-11-1935	S. A. Industria Farmaceutica Emiliana, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	53308	20- 5-1936
16-11-1935	S. A. Industria Farmaceutica Emiliana, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	53309	20- 5-1936
19- 4-1934	Ditta Amato Festi & C., a Bologna.	Marchio di commercio per olio di fegato di merluzzo.	53311	20- 5 1936
18 1-1936	Società Ceramica Italiana, a Laveno Mombello (Varese).	Marchio di fabbrica per articoli sanitari in ceramica.	53368	28- 5-1936
10- 4-1936	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	53375	28- 5-1936
10- 4-1936	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	53376	28- 5-1936
27-11-1935	Ulrico Aicardi e Luigi Pagliani, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico avente azione purgativa.	53394	30- 5-1936
10- 4-1936	Ditta Mosso Fratelli & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfettanti, deodoranti, antisettici, detergenti.	53401	30- 5-1936
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici. (*Vedi classe IV, marchio n.* 53300).		
23-11-1934	Anonima Società Italiana Prodotti Chimici Industriali, a Milano	Marchio di fabbrica per prodotti per verniciature.	53261	16- 5-1936
30- 3-1936	Società Anonima Colorificio Toscano, a Firenze.	Marchio di fabbrica per vernici e smalti.	53277	18- 5-1936
25- 3-1936	Aluminium Union Limited, a Montreal, Quebec (Canadà).	Marchio di fabbrica per pitture di ogni specie e pigmenti usati nella preparazione di pitture.	53317	20- 5-1936
6- 4-1936	Soc An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	53326	25- 5-1936
6- 4-1936	Soc An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	53327	25- 5-1936
6- 4-1936	Soc An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	53328	25- 5-1936
6- 4-1936	Soc An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solido o semisolido, per pulire, lucidare e colorare articoli di pelle, di cuoio, di legno, o di metallo, specialmente calzature in genere, pavimenti di legno, in cotto od in piastrelle di qualunque materiale; paste e mastici per stufe; encaustici; prodotti preservativi dalla ruggine e prodotti insetticidi in genere	53329	25- 5-1936
6- 4-1936	Soc An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solido o semisolido, per pulire, lucidare e colorare articoli di pelle, di cuoio, di legno o di metallo, specialmente calzature in genere, pavimenti in legno, in cotto od in piastrelle di qualunque materiale; paste e mastici per stufe; encaustici; prodotti preservativi dalla ruggine e prodotti insetticidi in genere.	53330	25- 5-1936
7- 4-1936	Soc. It. Pitture Alluminio « Sipa », S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per smalti, pitture, vernici ed appretti.	53383	30- 5-1936
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. *Vedi classe I marchi nn.* 53313, 53399; *classe II e XVIII marchio n.* 53345; *classe IV e XVIII marchio n.* 53371; *classe IV e XIX marchio n.* 53300; *classe XVIII marchio n.* 53401; *classe XIX marchio nn.* 53329, 53330).		
26- 3-1936	Fabbrica Nazionale Estratti Tannici Società Anonima a Moncalieri (Torino).	Marchio di fabbrica per concianti, estratti concianti, materiali e prodotti per conceria.	53216	11- 5-1936
26- 3-1936	Fabbrica Nazionale Estratti Tannici Società Anonima a Moncalieri (Torino).	Marchio di fabbrica per concianti, estratti concianti, materiale e prodotti per conceria.	53217	11- 5-1936
17- 3-1936	Fabbrica Prodotti Chimici Fratelli Zavanone, a Milano.	Marchio di fabbrica per insetticida.	53229	11- 5-1936
27- 3-1936	Silvio Garbarino e Enrico Garbarino, a Genova.	Marchio di fabbrica per disincrostanti per caldaie, per condensatori e per motori Diesel.	53274	18- 5-1936
25- 3-1936	Giovanni Dottori, a Genova-Sestri.	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo.	53299	18- 5-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
14- 9-1935	Pietro Alexandre, a Venezia.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere.	53305	20- 5-1936
3- 4-1936	Fabio Castelnuovo, a Roma.	Marchio di commercio per un prodotto per la fabbricazione di un liquido per bucato e per pulizie domestiche.	53318	20- 5-1936
3- 4-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per lisciva.	53322	25- 5-1936
2- 4-1936	Giorgio Giorgi, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti in polvere, liquido, pasta, unguento o sapone, per distruggere i parassiti dell'uomo, degli animali e delle abitazioni.	53323	25- 5-1936
2- 4-1936	Giorgio Giorgi, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti in polvere, pasta, liquido, unguento o sapone, per distruggere i parassiti dell'uomo, degli animali e delle abitazioni.	53324	25- 5-1936
5- 8-1936	Diamalteria Italiana, Reparto della Soc. An. Ledoga, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di malto per l'industria tessile.	53359	28- 5-1936
14- 4-1936	Elvira Santasilia Ruffini, a Roma.	Marchio di fabbrica per un prodotto insetticida.	53406	30- 5-1936
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi. (*Vedi classe V marchio n.* 53397; *classe VI marchi nn.* 53389, 53390; *classe XX marchi nn.* 53216, 53217).		
		CLASSE XXII. — Prodotti diversi compresi in più classi.		
23- 1-1935	Domenico Tripi Pusateri, a Palermo.	Marchio di fabbrica per acqua da tavola, acqua ossigenata, capsule medicati, ricostituenti, gocce, sciroppi varii, polvere, compresse, soluzioni ipodermiche, sale purgativo, polveri idrina per acqua minerale, purgante in polvere, cioccolata purgativa per adulti e bambini, bibite gassose all'arancio, limonata, mandarino, cedro, confetti, biscotti, cioccolata, estratto pomidoro, tamarindo; crema per la pelle, sapone, lozione, profumi.	53232	11- 5-1936
7- 4-1936	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per benzine greggie e raffinate per motori di automobili, velivoli, motoscafi ed altri motori, tanto per usi industriali, quanto per usi chimici, come per saldature od illuminazione; petrolio e suoi derivati; carburanti per motori a scoppio; olii pesanti per motori a combustione interna; olii combustibili per caldaie di apparati motori; olii combustibili per forni; olii minerali per illuminazione, per riscaldamento o per lubrificazione; grassi, cere di qualsiasi genere, detersivi, sgrassatori; trementina e surrogati di trementina; olii minerali medicinali e preparati medicinali a base di detti olii; petrolio gelatinato; olii per toletta e preparati per toletta a base di detti olii; olii da spruzzare; insetticidi a base di detti olii; olii e preparati con gli stessi a scopi agricoli, orticoli, veterinari e sanitari; olii per trasformatori; asfalto ed emulsioni asfaltiche per qualsiasi uso; bitume; pitture a base di bitume e composti delle stesse; solventi, pigmenti, tinte, vernici, colori, nerofumo, inchiostri, preservativi e rivestimenti preservativi come ad esempio pitture bituminose ed altre: olii bianchi per conservazione sardine; prodotti preservativi del legno; vernici per lucidare; disinfettanti; lucidi di qualsiasi tipo e preparati per lucidare; essenze per usi industriali: gas per illuminazione e per saldature; olii per produrre gas ed olii per arricchire il gas o idrocarburi volatili come il butano ed il propano per arricchire i gas; coke di petrolio; sostanze chimiche per usi industriali derivate dal petrolio.	53372	28- 5-1936

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, novembre 1936 - Anno XV.

Il direttore: P. BISES.

(5355)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 27 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Moroni Fiori Innocenzo, podestà del comune di S. Oreste — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Consolidato 3,50 per cento, rendita L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Inguaggiato Giuseppe fu Onofrio per conto Ospedale psichiatrico di Palermo — Titoli del Debito pubblico: 6 cartelle Consolidato 3,50 per cento, rendita L. 185,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 12 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Zanettini Guglielmo fu Carlo, cassiere principale del Banco di Napoli in Firenze — Titoli del Debito pubblico: per affogliamento obblig. Ferr. livernesi n. 7859, serie *A*, L. 500 capitale.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6005) *Il direttore generale:* POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Favara (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Favara (Agrigento) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Patti Pasquale fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Antonio » di Favara (Agrigento) ed i signori avv. Fanara Carlo fu Salvatore, geom. Lentini Giuseppe di Luigi e rag. Pirrera Giuseppe di Pasquale sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6007)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova);

Dispone:

Il sig. Scorsaro Olinto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova) ed i signori Frizegotto Antonio fu Lorenzo, De Marchi Luigi fu Carlo e Donà Andrea di Andrea sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6009)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giriodi Ottavio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) ed i signori cav. ragioniere Rabbia Paolino, prof. dott. rag. Tarditi Arturo e rag. Bonfante Federico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6011)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a sciogliere gli organi della straordinaria amministrazione ed il collegio sindacale della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Camponi già commissario governativo della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa stessa ed i signori Rainieri Giovanni fu Matteo, Rossi Giacomo fu Paolo e Viscovich Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6013)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 14 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del

presente decreto, superata l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie:

a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);

b) a disposizione e fuori organico;

c) posizione ausiliaria e aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 2. — I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) presentandola non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Comando del distretto o della zona militare, se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al comando del corpo o ente al quale sono assegnati.

Per i concorrenti che prestano servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale il detto termine di presentazione delle domande è di 60 giorni.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta del comandante del Corpo o ente o del capo dell'ufficio che riceve la domanda.

Le domande dei concorrenti che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana dovranno essere anch'esse redatte su carta da bollo da L. 6; se la località in cui trovasi il concorrente fosse sprovvista di valori bollati, i comandi gerarchici provvederanno a mettere in regola col bollo — mediante apposizione di marche — la domanda stessa, nonchè i documenti prodotti dai concorrenti, a norma del successivo art. 3, previa richiesta dell'importo agli interessati e annulleranno, con la data, le marche stesse. Ove non sia possibile neppure tale regolarizzazione, i Comandi di cui sopra uniranno alla domanda l'importo del bollo, pel quale verrà poi provveduto dal Ministero.

Nella domanda ciascun concorrente, oltre al preciso recapito, dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Nella domanda stessa dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande, coi documenti relativi, dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, per il tramite delle Autorità gerarchiche le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Art. 3. — A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Inoltre, e nel termine prescritto:

a) gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate da cui egli dipende;

b) gli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, dovranno produrre un certificato rilasciato su carta bollata da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per i concorrenti domiciliati e residenti all'estero il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ed essere vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da chi ne fa le veci;

c) tutti gli altri ufficiali dovranno produrre, invece, una domanda, senza indicazione di data, d'iscrizione al P.N.F., cui verrà dato corso in caso di nomina.

Se sono già iscritti ai Fasci di combattimento dovranno produrre il relativo certificato, su carta da bollo da L. 4, del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulta l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, e, se iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, che dovrà essere vistato dal Segretario del P. N. F. o da chi ne fa le veci, dovrà inoltre contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4. — Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, che sarà formata di tre membri compreso il presidente, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36/60.

Art. 7. — La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8. — Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tal fine gli interessati dovranno produrre, nel termine prescritto per la presentazione della domanda, i relativi documenti probatori.

Art. 9. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10. — Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Quelli di cui alla lettera a) del precedente art. 1 qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(6001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sei posti di archivista nel ruolo degli Archivi di Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni,

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami per l'ammissione di sei archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2. — Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di un posto.

Art. 3. — Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o feriti per la causa nazionale; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra od in seguito alle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista, per i promossi per merito di guerra, nonchè per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o nelle operazioni come sopra, in Africa Orientale; a 43 anni per coloro che risultino inscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare, od invalidi di guerra, od invalidi per la causa fascista. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, politica e morale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

7° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza o lettere od in scienze politiche e amministrative;

9° certificato comprovante l'inscrizione al P. N. F. (Fasci di combattimento per gli uomini, Fasci femminili per le donne, Fasci italiani all'estero o Segreteria generale dei Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli) per il 1936-1937 anno XV, e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'inscrizione, per l'anno suddetto ai G.U.F., ai Fasci giovanili od alle Giovani fasciste; detto certificato di data non anteriore a tre mesi dovrà pure indicare il giorno, il mese e l'anno della inscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico;

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, entro il termine prescritto ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti successivamente ed almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo della domanda di accettare, in caso di nomina ad archivista in prova, qualsiasi residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Coloro che rivestono già, alla data del presente decreto, la qualità di impiegati civili statali di ruolo hanno facoltà di presentare in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un certificato della propria Amministrazione comprovante che il candidato riveste la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Detto certificato dovrà contenere anche la indicazione del gruppo, grado ed anzianità assoluta di servizio del candidato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia nella quale hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini di legge).

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047; R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491; R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 5. — L'esame consterà di cinque prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6. — Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai giorni nostri.
2. Storia del diritto italiano.
3. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).
4. Traduzione dal francese in italiano.
5. Traduzione in italiano di un brano inglese, spagnolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del vocabolario).

Prove orali.

1. La materia delle prime due prove scritte.
2. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
5. Nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6002)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 15 posti di aiutante aggiunto nel ruolo degli Archivi di Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 15 aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 13° nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di tre posti.

Art. 3. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo di lire sei;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o feriti per la causa nazionale; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra od in seguito alle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista, per i promossi per merito di guerra, nonchè per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o nelle operazioni come sopra, in Africa Orientale; a 43 anni per coloro che risultino inscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare, od invalidi di guerra, od invalidi per la causa fascista. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, politica e morale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

7° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale;

9° certificato comprovante l'inscrizione al P. N. F. (Fasci di combattimento per gli uomini, Fasci femminili per le donne, Fasci italiani all'estero o Segreteria generale dei Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli) per il 1936-1937 anno XV, e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'inscrizione, per l'anno suddetto al G.U.F., ai Fasci giovanili o ai Giovani fascisti; detto certificato di data non anteriore a tre mesi dovrà pure indicare il giorno, il mese e l'anno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929 n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, entro il termine prescritto ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti successivamente ed almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo della domanda di accettare, in caso di nomina ad aiutante aggiunto in prova qualsiasi residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Coloro che rivestono già, alla data del presente decreto, la qualità di impiegati civili statali di ruolo hanno facoltà di presentare in sostituzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un certificato della propria amministrazione comprovante che il candidato riveste la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Detto certificato dovrà contenere anche la indicazione del gruppo, grado ed anzianità assoluta di servizio del candidato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia nella quale hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini di legge).

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 5. — L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6. — Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA D'ESAME

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte.

1. Storia d'Italia Moderna e Contemporanea (dal 1492 fino ai nostri giorni).
2. Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario).
3. Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del vocabolario).

Prove orali.

1. La materia della prima prova scritta.
2. Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e di statistica (teorica ed applicata).
3. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno dimostrare di sapere scrivere a macchina.

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6003)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di vice conservatore nel ruolo degli Archivi di Stato (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di due vice-conservatori in prova (gruppo *B*, grado 11°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2. — Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da lire sei;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o feriti per la causa nazionale; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra od in seguito alle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista, per i promossi per merito di guerra, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o nelle operazioni come sopra, in Africa Orientale; a 43 anni per coloro che risultino inscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare, od invalidi di guerra, od invalidi per la causa fascista. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, politica e morale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche, rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

7° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media superiore, limitatamente al Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto superiore magistrale;

9° certificato comprovante l'inscrizione al P. N. F. (Fasci di combattimento per gli uomini, Fasci femminili per le donne, Fasci italiani all'estero o Segreteria generale dei Fasci all'estero per gli istaliani non regnicoli) per il 1936-1937 anno XV, e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'inscrizione, per l'anno suddetto al G. U. F., ai Fasci giovanili od alle Giovani fasciste. Detto certificato di data non anteriore di tre mesi dovrà pure indicare il giorno, il mese e l'anno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, entro il termine prescritto ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti successivamente ed almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo della domanda di accettare, in caso di nomina a vice conservatore in prova qualsiasi residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Coloro che rivestono già alla data del presente decreto, la qualità di impiegati civili statali di ruolo hanno facoltà di presentare in sostituzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un certificato della propria Amministrazione comprovante che il candidato riveste la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Detto certificato dovrà contenere anche la indicazione del gruppo, grado ed anzianità assoluta di servizio del candidato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia nella quale hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di idoneità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini di legge).

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso verrà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 5. — L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6. — Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Storia d'Italia moderna e contemporanea dal 1492 ai nostri giorni.

2. Natura, attribuzioni, competenza, ordinamento e funzionamento degli Uffici governativi, provinciali e municipali che risiedono nel capoluogo della Provincia. Essenza, nomenclatura, qualità di tutti gli atti di loro spettanza. Uffici parastatali. Atti dello stato civile. Dottrina archivistica in generale con speciale riguardo ai sistemi di ordinamento e agli scarti.

3. Esame di paleografia latina. Traduzione e interpretazione (analisi paleografica e diplomatica) di un documento latino scritto in Italia di epoca recente.

Prove orali.

1. Storia moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle istituzioni politiche ed amministrative delle provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie.

2. Lettura, analisi paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia di epoca recente.

3. Archivistica. Assunti e principi generali di archivistica teorica. Metodi e tecnica dei lavori archivistici interni.

4. Canoni generali. Definizione dell'Archivio in generale. Essenza del medesimo. Scritture che lo compongono. Archivi di Stato. Archivi provinciali di Stato. Archivi comunali. Archivi di deposito. Archivi correnti. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari. Conservazione materiale delle scritture. Restauri. Ravvivamento di caratteri deleti. Cautele varie.

Versamento di atti, scarti.

Classificazione generale delle scritture secondo la legislazione vigente (ultime norme ministeriali).

Sistemi di riordinamento.

Valori archivistici. Inventari. Repertori. Registri. Indici. Schedari. Tenuta del protocollo e delle rubriche.

Collocazione dei documenti e delle serie dei documenti in archivio. Pubblicità di atti. Custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica. Ricerche e copie e norme relative.

Servizio per le Amministrazioni governative e per i privati. Servizio nell'interesse degli studi. Legislazione archivistica. Regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163.
Archivi delle Opere pie. Archivi privati.
Monete, pesi e misure in uso nel Regno delle Due Sicilie.
5. Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo. corporativo.
6. Nozioni di statistica teorica (generalità; dati statistici; metodi statistici; leggi statistiche) ed applicata (statistica delle popolazioni e demografica; statistiche economiche).

Roma, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6004)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame per l'ammissione di 34 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;
Visto il decreto 2 ottobre 1936-XIV, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 60 alunni nella carriera d'ordine della pubblica sicurezza nell'anno XV;
Considerato che nel ruolo del personale d'ordine di P. S. sono attualmente vacanti soltanto n. 51 posti e che un terzo di essi è stato riservato ai sottufficiali aventi titolo all'impiego civile a norma di quanto dispone il R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per esami per l'ammissione di 34 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o il diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda salvo produrre successivamente, ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari soltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candiato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale epuiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato dalla data predetta abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione nei Fasci all'estero, da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare in S.E.P. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti.

Dal certificato di cui si tratta deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, in carta da bollo da L. 4, di esito di leva vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la

difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli o per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 3, 2° comma, del presente decreto, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo, o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2.

Art. 5. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 8, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, possono essere esentati dai certificati di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 qualora presentino un attestato dell'autorità da cui dipendono, su carta da bollo da L. 4, comprovante la predetta loro qualità e la loro idoneità a coprire il posto cui aspirano.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero, anche entro il termine utile, di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine stesso di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8. — Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sulla Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini.
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno - Carta del Lavoro.
3. Nozioni sulla Storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri.
4. Nozioni elementari di geografia d'Italia.
5. Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773) e relativo regolamento.
6. Elementi di statistica (concetto di statistica - rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione).
7. Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentate le domande di ammissione.

Art. 10. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di L. 425, ridotto del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato dell'8 per cento a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, in totale L. 403,92 oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

(6018) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per la nomina di n. 20 uscieri di questura in prova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione della P. S.;

Visto il decreto 2 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 ottobre detto, con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire nell'anno XV un pubblico concorso per l'ammissione di 20 uscieri di questura in prova;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per titoli per la nomina di 20 uscieri di questura in prova.

Art. 2. — Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da lire sei, alla Prefettura della Provincia nella quale risiede.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 3. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni, ed è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la

difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni;

2° certificato, su carta da bollo da lire quattro, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data (anno, mese e giorno) di iscrizione, rilasciato, su carta da bollo da lire quattro, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato dalla data predetta abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire dodici;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti.

Dal certificato di cui si tratta deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, R. decreto 10 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra, quelli per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui al numero 3, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito, o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato all'art. 3, n. 3, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° titolo di studio o certificato rilasciato, in carta da bollo da lire quattro, dall'autorità scolastica e vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore, o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza rilasciato pure in carta da bollo da lire quattro e debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto all'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, sia pure del Ministero dell'interno e neppure alla stessa Amministrazione della P. S., in data anteriore al presente decreto. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate direttamente al Ministero, o di quelle prodotte alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5. — Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6° che la presiede e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A* o *B* da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6. — I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore ai sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto l'assegno di L. 300, diminuito del 12 per cento, ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491, ed aumentato dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, vale a dire a L. 285,12 lorde mensili, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne avranno diritto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1936 - Anno XV

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(6019)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 80 posti di volontario nella carriera di ufficiali di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vengono approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, circa le norme in favore del personale ex combattente ed il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti in favore delle famiglie dei Caduti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende le provvidenze in favore degli ex combattenti a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale;

Veduto il decreto 2 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 stesso mese, con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire nell'anno XV un pubblico concorso per l'ammissione di 80 volontari vice commissari aggiunti di P. S.;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali p. s.;

Art. 2. — Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università, o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di venti anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, ed a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo:

2° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci Giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente la sua iscrizione. Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'Estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei fasci all'Estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico militare in S.P.E. che, all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo da L. 4, di esito di leva debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra debitamente legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 3, 2° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del partito;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma. Per i mutilati e per gli invalidi di guerra non

è richiesta la presentazione del certificato di iscrizione al Partito nazionale fascista.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

I concorrenti ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente possono essere esonerati dai certificati di cui ai nn. 2, 4 e 6, qualora presentino un'attestazione in carta bollata da L. 4 dell'autorità da cui dipendono, comprovante la loro qualità e la loro statura.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8. — Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (Disposizioni preliminari - libro primo - principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);
2. Codice penale - Codice di procedura penale (libro primo - disposizioni generali, libro secondo; dell'istruzione);
3. Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
4. Elementi di economia politica;
5. Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti);
6. Elementi di legislazione corporativa;
7. Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931-IX, n. 773 e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62;
8. Nozioni di statistica (Generalità - dati statistici - leggi statistiche - statistica applicata);
9. Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;
10. Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4, le prove orali su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera, che oltre alla francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentata la domanda di ammissione.

Art. 10. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti nella guerra 1915-1918, a coloro che hanno partecipato in reparti mobilitati alle operazioni militari in Africa Orientale, a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, numero 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, modificato con l'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 e nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777 e nel R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde e la indennità di servizio speciale di annue L. 3000 lorde rispettivamente variate secondo le norme portate dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, nonchè dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguita la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5984)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a quattro posti di ispettore tecnico nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il decreto 3 ottobre 1936 del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore tecnico (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili.

Al detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2. — Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3. — Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ingegnere e, coloro che risultino laureati posteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del certificato comprovante l'esito favorevole del relativo esame di Stato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data di annessione dei detti territori, erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica) indicato all'articolo precedente, nonchè l'attestato comprovante che l'aspirante ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, oppure, se laureatosi anteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, la dichiarazione in tal senso del direttore della Scuola d'applicazione o del Politecnico;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Tutti i cennati limiti sono aumentati di 4 anni per i candidati iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 o feriti per la causa fascista, dalla data dell'evento che causò la ferita.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

c) certificato, su carta da bollo da L. 4, dell'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza,

e) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista, da cui risulti che l'aspirante è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari, nonchè la data della prima iscrizione.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; in tale ipotesi il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito. Se il candidato è ferito per la causa fascista dovrà produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito attestante che l'interessato è in possesso del brevetto stesso. Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F. solo nel caso in cui venga attestata la appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili;

h) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno altresì presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la stessa causa ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dalle competenti autorità. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) ed *h*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*), un certificato, in carta bollata da L. 4, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *g*) e *h*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione, in carta bollata da L. 4, dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Inoltre tutti gli aspiranti ammessi agli esami orali sono tenuti ad esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di abilitazione di I grado a condurre automobili, ovvero dovranno comprovare di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Circolo Ferroviario d'Ispezione.

Art. 5. — I candidati dovranno far pervenire la domanda e i documenti entro il termine previsto e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, ad eccezione del titolo di studio.

I candidati i quali nel termine prescritto faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacibile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti. Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte, per la trattazione di altrettanti temi da sorteggiarsi sugli argomenti che formano rispettivamente oggetto delle parti I, II e III del programma di esame indicato al successivo art. 13 e di una prova orale che verterà su argomenti dell'intero programma anzidetto.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno sostenere, per iscritto, una prova di conoscenza della lingua francese.

Coloro che nella domanda di ammissione al concorso dichiareranno di conoscere anche la lingua inglese o tedesca, ne daranno prova nello stesso giorno fissato per la prova di lingua francese, mediante traduzione in italiano della lingua che avranno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed i giorni nei quali dovranno svolgersi saranno stabiliti con apposito provvedimento.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che verrà tempestivamente comunicato ad ognuno degli interessati.

Art. 7. — Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8. — La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore superiore tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, presidente;

un ispettore superiore tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, membro;

un ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, membro;

un direttore di circolo ferroviario d'ispezione, membro;

un professore di una delle Regie scuole di ingegneria del Regno, membro.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere una od entrambe le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo A) di grado inferiore al 6° dell'Ispettorato generale medesimo.

Art. 9. — Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste conseguano meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati sulle materie di esame indicate alle parti I, II, III, e IV, di cui al successivo art. 13.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che verranno date nelle lingue (tanto in quella obbligatoria quanto in quelle facoltative) la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva una quota parte di punto che, in ogni caso, non potrà superare cinque centesimi per ciascun esperimento di lingua.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elecanti in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777 e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 10. — I concorrenti che avranno superato gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite con la legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno sottoporsi alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 13. — Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

PARTE I. — *Meccanica applicata alle costruzioni e fisica tecnica.*

1. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici ferroviari (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, ecc.).
2. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.
3. Calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie.
4. Principi fondamentali della termodinamica.
5. Principi fondamentali di elettrotecnica. Dinamo. Alternatori, trasformatori. Motori a corrente continua, motori monofasi e trifasi.
6. Produzione e distribuzione dell'energia elettrica a corrente continua ed alternata.
7. Linee di trasmissione.
8. Calcoli degli impianti di trazione elettrica.

PARTE II.

Costruzioni stradali, ferroviarie, tranviarie e per impianti speciali.

1. Norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.
2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tranvie.
4. Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti.
5. Principali materiali da costruzione.
6. Costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie).
7. Massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari.
8. Fabbricati (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, ecc.).
9. Segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, puntelli e serrature e collegamento fra scambi e segnali. Manovre a distanza dei segnali e degli scambi.
10. Fabbricati ed impianti speciali per ferrovie a dentiera; funicolari; funivie per merci e per viaggiatori; ascensori in servizio pubblico. Autoservizi.

PARTE III. — *Trazione e materiale mobile.*

1. Resistenza al movimento, avviamento, frenatura. Lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza.
2. Macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione; tabelle di prestazione).
3. Motori elettrici (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie e tranvie, automotrici e locomotori elettrici).

4. Motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione e accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore).
5. Motori Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe di iniezione).
6. Automotrici con trasmissione meccanica, a fluido elettrica.
7. Materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori.
8. Veicoli ferroviari e tranviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura).
9. Veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità, differenziale; meccanismo di sterzo; sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci).
10. Funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tranviario e automobilistico.
11. Principali lavori di riparazione alle locomotive e ai veicoli ferroviari, tranviari e automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

PARTE IV. — *Legislazione.*

1. Leggi sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica.
2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tranvie e servizi pubblici automobilistici
4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tranvie e servizi pubblici automobilistici.
5. Leggi sulla circolazione stradale.
6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tranvie ed automobili e dei Circoli ferroviari d'ispezione.
7. Nozioni di diritto corporativo.

PARTE V. — *Lingue estere.*

1. Lingua francese (obbligatoria).
2. Lingua inglese e tedesca (facoltative).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(5987)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di delegato corporativo (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, contenente le norme per l'attuazione del ruolo organico del personale dei Servizi speciali delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la nota 21 settembre 1936, n. 7146/15.1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — E' bandito un concorso per titoli e per esami ad un posto di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano grado non inferiore a quello di giudice aggiunto o equiparato ed abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo, e i funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, delle Amministrazioni dello Stato, che siano muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze sindacali o economico-commerciali o politiche o sociali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - (divisione 1ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituirlo con un certificato di conseguito diploma di laurea.

Art. 4. — A corredo della domanda il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

1° l'originale o la copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure il certificato di conseguito diploma di laurea nel caso indicato nell'ultimo comma del precedente art. 3;

2° lo stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; i candidati celibi sono dispensati dal presentare detto certificato;

3° copia dello stato matricolare rilasciato e autenticato dal competente ufficio;

4° tutti i titoli di cultura che il candidato ritenga opportuno di produrre;

5° i documenti da cui risultino le benemerenze militari o per la causa nazionale;

6° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Art. 5. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);
c) diritto corporativo e legislazione del lavoro (interna e comparata);
d) economia politica e statistica (con particolare riguardo all'ordinamento corporativo)

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali in lingue straniere.

Art. 6. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario o di altro documento di identificazione.

Art. 7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri 10 punti per i titoli di cultura e per la conoscenza delle lingue attribuendo però non più di un punto per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata dal candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli e la conoscenza delle lingue.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e con la osservanza del disposto di cui al comma 4° dell'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248.

Art. 8. — Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, si intenderà rinunciare al posto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: LANTINI.

(5986)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.